

REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITÀ AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

IL COLLEGIO DOCENTI

Visto

- l'Art.2 e 14 del DPR 122 del 4 giugno 2009;
- l'Art.11 DL 59 del 19 febbraio 2004;
- la CM n. 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011;
- il D.lgs. 62/2017;
- DM 74172017

considerato necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

DELIBERA

Il seguente **REGOLAMENTO** relativo alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni/e.

Art. 1 - Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni alunno/a è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) dell'orario annuale personalizzato.

Art. 2. - Definizione orario annuale personalizzato

A partire dal monte ore annuo di riferimento per ciascun alunno/a viene definito l'orario annuale personalizzato. Esso può differire dal monte ore annuo di riferimento se l'alunno/a è esonerato dalla frequenza di alcune discipline (ad esempio IRC). La frequenza di almeno tre quarti dell'orario è calcolata quindi, per ciascun alunno/a, sulla base del proprio orario personalizzato.

Art. 3 - Assenze

Sono computate come ore di assenza:

- entrata posticipata ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
- assenze saltuarie;
- assenze per motivi familiari non documentate;
- assenze nei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente;
- assenze per mancata partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, etc.);
- interruzione, a qualsiasi titolo, dell'erogazione del servizio scolastico da parte degli alunni e/o famiglie.

Art. 4 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dall'alunno/a nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale di tutte le

discipline e non alla quota oraria annuale di ciascuna disciplina e deve collocarsi nel limite del 25%. Le assenze relative alle singole discipline verranno comunque tenute in conto ai fini della valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle ore di lezione, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 5 - Assenza dovuta a sanzione disciplinare

L'assenza/e dell'alunno/a dalle lezioni, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

Art. 6 - Partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF

Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti, ecc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione e pertanto non devono essere conteggiate nel computo delle assenze.

Art. 7 – Alunni che non svolgono l'insegnamento di Religione cattolica

Per gli alunni/e che non si avvalgono dell'insegnamento di Religione cattolica il monte ore annuale è decurtato di un'ora a settimana solo nel caso in cui si stia scelta l'opzione della *non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica*.

Art. 8 - Alunni Bes

Per gli alunni con disabilità o portatori di disagio per i quali Scuola e Famiglia hanno concordato un percorso individualizzato che in via del tutto eccezionale comporti una variazione dell'orario di frequenza, per il computo della percentuale di assenze si farà riferimento all'orario personalizzato stabilito nel PEI o PDP.

Art. 9 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

L'articolo 14 comma 7, del DPR 122 prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

Per la Scuola Secondaria di primo grado, sono ammesse a deroga assenze dovute a:

a) Motivi di salute:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati che attestano che la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza scolastica (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, ...);
- assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche, per fisioterapia o per logopedia (certificati da strutture competenti).

b) Motivi personali e/o familiari:

- gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel Paese d'origine per motivi legali);

- alunni stranieri temporaneamente rientrati nel Paese di origine con formale comunicazione della famiglia;
- assenze documentabili dovute ad eccezionali motivi personali e riconducibili a disagio sociale, familiare o a rischio di dispersione scolastica, tali per cui il Consiglio di classe consideri, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva o all'esame finale, in considerazione dell'età e delle possibilità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e di maturazione avviato.

C) Specifiche attività:

- partecipazione documentata ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con specifici percorsi formativi seguiti, come già indicato nell'art. 6
- partecipazione ad attività progettuali esterne, quali ad esempio laboratori in orario curricolare presso gli Istituti superiori, nel limite di 2 due giorni di lezione;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. purché debitamente documentate dall'Associazione sportiva di riferimento per la partecipazione a campionati o a eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- uscita anticipata (massimo 4 ore a quadrimestre) per allenamenti e attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. di particolare rilevanza e/o per alunni/e le cui abilità nella pratica sportiva siano note e attestate.

D) Altri casi:

- impedimenti non dettati dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti...);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano ad esempio il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- alunni/e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;
- alunni/e nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, tenuto conto del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni – art. 45) e del protocollo d'intesa MIUR e Opera Nomadi (2009 con validità di tre anni) al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori Rom/Sinti e Camminati;
- assenza a causa interruzione del servizio scolastico di scuolabus da parte dell'Ente Locale.

Tutte le motivazioni devono essere documentate dai genitori o tutori al momento del rientro dell'alunno/a nella comunità scolastica o comunicate preventivamente attraverso apposita modulistica. Tale documentazione deve essere consegnata al Coordinatore della classe che la custodirà in modo

riservato fino alla data dello scrutinio finale per effettuare lo scorporo delle ore dal totale delle assenze per la concessione della deroga. Successivamente, andrà consegnata all'ufficio di Segreteria preposto per essere conservata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa. Infatti, l'alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.

Art. 10 – Comunicazione preventiva alle famiglie

Il Consiglio di Classe, qualora riscontri un numero eccessivo di assenze dell'alunno/a, delega il Coordinatore di classe ad informare la famiglia in forma scritta sulla quantità di assenze accumulate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Istituto.

Art. 11– Accertamento e verifica del limite di assenza: esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale, concessione della deroga

È compito del Consiglio di Classe verificare nel rispetto degli articoli del presente Regolamento se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione. In tal caso il Consiglio di classe delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel caso in cui le assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo, il Consiglio di classe delibera l'impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame mediante redazione di apposito verbale.

Art. 12 – Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica, nel sito istituzionale della scuola e portato a conoscenza di tutte le famiglie nelle opportune occasioni di incontro.

Deliberato dal Collegio dei docenti il 19 dicembre 2019